



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE

N. 58 del 21-08-2013

OGGETTO

INTESA STATO-REGIONI DEL 5 LUGLIO 2012 - REGIME TRANSITORIO E PROROGHE DELLE CONCESSIONI DECENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL	
---------	----	-----	--

Dal Municipio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. De Giuseppe Paolo

II RESPONSABILE

Premesso che:

- il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 lett a) del D. L.gs 114/98 viene esercitato su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- ai sensi dell'art. 41 comma 1 della L. R. Campania n.1/2000 la concessione di cui innanzi può essere tacitamente rinnovata;
- l'art. 70 comma 5) D. Lgs 59/2010, che ha recepito la Direttiva Servizi n.2006/123/CE, stabilisce che *“con intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie”*;
- ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, in attuazione dell'art. 70, comma 5, in data 5 luglio 2012 è stata sancita l'intesa Stato Regioni sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione ed il rinnovo di posteggi su area pubblica nonché sulle disposizioni transitorie da applicare in fase di prima attuazione;

Visto:

- il D.lgs. 114/1998;
- la L. R. Campania n. 1/2000 in materia di commercio;
- la direttiva UE n. 2006/123, così come recepita dal Dlgs. n. 59/2010;
- il documento unitario del 24.01.2013 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012, ex art. 70 comma 5 del D.Lgs. n. 59, in materia di aree pubbliche;
- il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 17 del 26/07/2010;

Considerato che:

le Regioni e province autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 05/07/2012, hanno approvato un documento di attuazione in data 24/01/2013;

Dato atto che:

il punto 8 - Disposizioni transitorie - del suddetto Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome prevede che “al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere sono scadute prima della data di entrata in vigore del d.lgs 59/2010 e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017/2020) anche in assenza (senza bisogno) di atti normativi di recepimento, le seguenti disposizioni transitorie:

- a) *le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.lgs 59/2010*

(08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;

b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Considerato che:

la Regione Campania allo stato non ha emanato atti in ordine ai nuovi criteri sanciti dalla Conferenza Stato Regioni del 5 luglio 2012;

nelle more che la Regione emani atti di recepimento dell'Intesa in parola ovvero orientamenti in ordine all'attuazione della stessa o, comunque, di specifica modifica al Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale da parte del Consiglio Comunale, si palesa l'esigenza di garantire il prosieguo agli operatori delle attività mercatali;

Visto il decreto del Sindaco prot. 12714 del 09/07/2013 con il quale sono state attribuite funzioni dirigenziali dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 allo scrivente responsabile del IV° Settore - Area di Vigilanza;

Ritenuto necessario procedere alla proroga delle concessioni decennali in essere rilasciate nell'ambito del mercato settimanale del Giovedì' previa verifica del possesso/permanenza dei requisiti soggettivi, dell'iscrizione al registro economico amministrativo (Camera di Commercio), del pagamento dei canoni concessori;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non occorre acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs.n.267/2000;

DETERMINA

1. **Le concessioni** decennali in essere per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate per il mercato settimanale la cui **scadenza decennale** sia intervenuta **precedentemente alla data** di entrata in vigore del D.Lgs . n. 59 del 26/03/2010 **(08/05/2010)** sono da intendersi ulteriormente **prorogate per un periodo di dieci anni decorrente da detta scadenza decennale**. A tale scadenza le concessioni non potranno essere tacitamente prorogate;

2. **Le concessioni** decennali **scadute dopo l'entrata in vigore del D.lgs 59/2010 (8 maggio 2010)** sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi **fino al 07/05/2017** compreso. A tale scadenza le concessioni non potranno essere tacitamente prorogate;

3. **Le concessioni decennali scadute dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (05/07/2012)** e nei cinque anni successivi sono **prorogate di diritto fino al 04/07/2017** compreso. A tale scadenza le concessioni non potranno essere tacitamente prorogate.

4. Con congruo anticipo rispetto alle date di scadenza sopra citate, dovranno essere resi noti criteri e condizioni relativi alle selezioni per procedere alle nuove assegnazioni dando altresì adeguata

informazione in merito, rendendo nota l'effettuazione delle selezioni stesse mediante avvisi pubblici.

5. Ogni altra precedente disposizione comunale in materia in contrasto con il presente

atto deve intendersi abrogata.

La presente disposizione viene pubblicata sul sito web del Comune di Atripalda, all'albo pretorio, e sarà trasmessa:

- all' Ufficio Tributi per quanto di propria competenza
- alle Organizzazioni Sindacali di Categoria ed ai rappresentanti della Commissione Consultiva istituita con Determina n. 49 del 18.06.2012.

La stessa verrà affissa sotto forma di avviso pubblico nell'area mercatale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IV SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 21-08-2013

Il Responsabile del IV SETTORE
Dott. Giannetta Domenico